

31 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Decreto Cura Italia: le rimanenze finali in tempo di covid-19

Autore: **Mauro Finiguerra**

Il Dpcm del 22 marzo 2020, quello che ha introdotto una ulteriore stretta al sistema economico estendendo l'obbligo di sospensione delle attività rimaste aperte dopo i precedenti interventi del governo, porta una norma da esaminare attentamente.

All'articolo 1 comma 4 infatti si afferma: *“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, **compresa** la spedizione della **merce in giacenza**.”*

Dunque il lettore si dovrebbe porre il problema del perché chi ha scritto la norma si è preoccupato di precisare, fra le innumerevoli attività da completare entro la suddetta data, per sospendere l'attività – ad esempio la ricezione degli ordini, la chiusura delle utenze e dei collegamenti informatici, il riordino per la conservazione dei beni strumentali, la sistemazione delle pratiche amministrative, la gestione degli ordini in corso, ecc. - proprio la **“spedizione della merce in giacenza”**.

Sul tema delle **rimanenze finali** rischia di aprirsi un rilevante contenzioso futuro e chi ha scritto la norma dimostra di volerlo prevedere.

Infatti la svalutazione delle giacenze o la distruzione e lo smaltimento delle stesse sono da sempre un **campo di battaglia tumultuoso** come ben sanno coloro, imprenditori e professionisti specializzati, che si trovano a dover combattere con l'Amministrazione Finanziaria durante le verifiche fiscali ed i successivi accertamenti.

Allora, se può essere d'aiuto, occorre ricordare quanto segue.

Se le rimanenze sono **deperibili** e non possono rimanere in azienda a lungo, si dovrebbe attivare la **procedura** per lo smaltimento/distruzione delle rimanenze, che prevede, qualora il valore delle merci/prodotti da smaltire fosse **superiore a 10.000 euro**, l'invio di raccomandata all'Agenzia delle Entrate o alla Gdf **almeno 5 giorni** prima di quello previsto per lo smaltimento o distruzione e tutti i successivi adempimenti, in fattispecie la redazione del verbale di distruzione in presenza di pubblico ufficiale dell'AF o di notaio.

Se invece le merci da smaltire, sempre deperibili, avessero **valore inferiore a 10.000 euro** sarebbe sufficiente una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta con lo schema ed ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, nella quale si deve riepilogare l'avvenimento, descrivendolo in breve ed allegando un verbale (consigliate anche foto se la merce può essere smaltita fra i rifiuti urbani indifferenziati) o la fattura della ditta che ha provveduto allo smaltimento, purché venga descritta con precisione la natura, quantità e qualità della merce distrutta o smaltita ed il corrispondente prezzo di acquisto e che ne venga inviata copia all'Amministrazione Finanziaria.

Tutte procedure nelle quali, comunque, si deve provvedere ad una **comunicazione formale al fisco**.

Però esiste anche una **procedura alternativa**: infatti in presenza di **eventi accidentali calamitosi**, terremoti, allagamenti, furti, distruzione non volontaria delle merci o altre circostanze che non dipendono chiaramente dalla volontà dell'imprenditore, lo **smaltimento o la distruzione**, anche per merci di **valore superiore a 10.000 euro**, può essere provato mediante **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta **entro 30 giorni** dall'evento che ha causato la perdita dei beni.

Anche in questo caso deve essere indicato il valore complessivo dei beni, i criteri adottati per la sua determinazione, la natura, la quantità e la qualità delle merci, con data certa e verbale di distruzione auto-redatto (sempre con foto se possibile e legittimo lo smaltimento nei rifiuti urbani) o fattura della ditta che effettua lo smaltimento, avente **data certa**.

Ma detta **dichiarazione** con i relativi allegati, **nel caso di eventi accidentali o calamitosi, non deve essere inviata a nessun ufficio**, deve semplicemente essere tenuta a disposizione in caso di richiesta, da parte dell'Agenzia, come stabilito dalla **CM n. 31/E del 2.10.2006 al punto 4**.

Si deve infine ricordare che, nonostante l'inciso del Dpcm sopra citato si riferisca alle attività per le quali si applica la sospensione delle attività, **vale anche per le attività non sospese** ma che, ciononostante, **non hanno più ordini, né vendite da spedire** e dunque rischiano di perdere tutto il valore della merce in giacenza (esempio esportatori fiori e produttori agricoli).

Si deve ritenere che la norma e la procedura si possano applicare anche a settori la cui **operatività era già stata sospesa** con i precedenti interventi ministeriali ed anche a **merci non deperibili**, come ad esempio il commercio al dettaglio di abbigliamento, qualora la merce ricevuta per la stagione restasse invenduta e fosse da smaltire.

Ovviamente non si può applicare detta norma in caso di **svalutazione delle rimanenze finali** di merce, per la quale rimangono in vigore norme e prassi specifiche, da ben conoscere prima di effettuare la riduzione di valore che deve essere consentita ed accertata ai sensi dell'art. 92 del TUIR.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)